

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1965 (V. Stampato n. 1861)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SARAGAT)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 1965*

**Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli
acquistati in Italia da persone residenti all'estero**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'IGE, per

effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo Stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza del termine prefisso.